Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

# PARTE SECONDA

Capitolo 6

# OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I – Fonti normative

#### Capitolo 6

#### OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

#### SEZIONE I

#### FONTI NORMATIVE

#### 1. Premessa

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- \_\_\_\_\_dal CRR e in particolare dalla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 e Parte Cinque;
- dal Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, come modificato dal Regolamento (UE) 557/2021 (1) (Regolamento cartolarizzazioni);
- \_\_\_\_dai regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
  - o metodo adeguatamente prudente per quantificare l'importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell'esposizione di una cartolarizzazione (art. 248, par. 1 CRR);
  - o calcolo del valore dell'esposizione del margine positivo sintetico (art. 248 par. 4 CRR);
  - o modalità di calcolo del K<sub>IRB</sub> in conformità all'approccio PuRa (art. 255, par. 9 CRR);
  - o mapping (art. 270<u>-sexies</u> CRR);
  - modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo (previsto dall'art. art. 270 <u>-bis</u> 407 CRR) (art. 410, par. 3 CRR);
  - applicazione dei requisiti di cui al Capo 2 del Regolamento cartolarizzazioni, e in particolare: (i) obbligo di mantenimento del rischio (art. 6, par. 7); (ii) obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE (art. 7, par. 3 e 4); (iii) divieto di ricartolarizzazione (art. 8 par. 5); condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR).
  - o applicazione dei requisiti di cui al Capo 3 del Regolamento cartolarizzazioni, e in particolare: registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni (art. 10, par. 7 e 8);

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 557/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I – Fonti normative

- disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (art. 17, par. 2 e 3);
- o applicazione dei requisiti sulle cartolarizzazioni STS e in particolare: (i) criteri di omogeneità (artt. 20, par. 14, art. 24 par. 21, art. 26-ter par. 13); (ii) criteri di trasparenza (art. 22 par. 6, art. 26-quinquies par. 6); (iii) trigger di performance per cartolarizzazioni sintetiche (art. 26quater, par. 5); (iv) requisiti di notifica STS (art. 27, par. 6 e 7); (v) certificatore terzo (art. 28 par. 4).

## La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - o art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - o art. 53 -bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
  - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d) e co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  - art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;

## — dai seguenti articoli del TUF:

- o art. 4-septies.2, che individua la Banca d'Italia, tra l'altro, come autorità competente a vigilare sugli obblighi di cui agli artt. da 5 a 9 del Regolamento cartolarizzazioni quando nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolte banche;
- art. 190-bis.2, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di sanzionare la violazione degli artt. da 5 a 9 del Regolamento cartolarizzazioni.
- dagli orientamenti ABE:
  - sul significativo trasferimento del rischio ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR (EBA/GL/2014/05);
  - o sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR (EBA/GL/2016/08).
- dagli orientamenti del CEBS sull'applicazione dell'art. 122a della direttiva 2006/48/CE, in quanto compatibili con i Regolamenti della Commissione che regolano la materia.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione I – Fonti normative

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (12) e successive modificazioni.

<sup>(2)</sup> Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008, il Provvedimento del 21 gennaio 2014 e il Capitolo *Procedimenti amministrativi* delle Disposizioni introduttive.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione II – Procedimenti amministrativi

#### SEZIONE II

#### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio (artt. 243244, par. 2, e 244245, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);
- <u>autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio</u> (artt. 243244, par. 43, e 244245, par. 4-3 CRR; termine: 180 giorni). L'istanza è corredata del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato;
- divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'art. 248, par 1, lettera b) CRR (termine: 60 giorni);
- divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SEC-SA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta della banca sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
- autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);
- <u>autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione</u> (art. 8, par. 2 regolamento EU 2017/2402; termine: 60 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative (art 256, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione dell'utilizzo della formula di vigilanza per le banche diverse dal cedente* (art. 259, par. 1, lett. b) CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP (art. 259265, par. 24 lett. e) CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna (art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio (art. 262, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);
- autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità (art. 263, par. 2 CRR; termine: 120 giorni).



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione III – Esercizio delle discrezionalità nazionali

## SEZIONE III

# ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Il CRR <u>e il Regolamento cartolarizzazioni</u> non preved<u>eono per questa materia</u> discrezionalità nazionali <u>esercitabili dalla Banca d'Italia per questa materia</u>.



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV – Linee di orientamento

## SEZIONE IV

## LINEE DI ORIENTAMENTO

# 1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 244, par. 4, lett. c) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.



#### SEZIONE V

#### ALTRE DISPOSIZIONI

## 1. Requisiti generali

I requisiti generali di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione soggette alla disciplina del significativo trasferimento del rischio di credito.

## 1.1 Requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito

Gli enti cedenti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 243244, par. 2, o 244245, par 2, del CRR, lo comunicano alla Banca d'Italia o alla Banca centrale europea. La comunicazione è corredata: (i) di tutte le informazioni utili a verificare che il significativo trasferimento del rischio di credito sia stato effettivamente realizzato; (ii) del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato (1). La Banca d'Italia o la Banca centrale europea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione possono avviare un procedimento d'ufficio che si conclude entro 60 giorni per vietare il riconoscimento a fini prudenziali del significativo trasferimento del rischio.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente non è dovuta se l'operazione di cartolarizzazione presenta una struttura e una composizione delle attività sottostanti analoghe a quelle utilizzate per operazioni di cartolarizzazione già vagliate dall'autorità di vigilanza.

## 1.2 La politica di valutazione del significativo trasferimento del rischio di credito e i controlli

Gli enti cedenti si dotano di una specifica politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

La politica rientra nelle generali strategie di allocazione del capitale degli enti cedenti e specifica come le operazioni soggette a significativo trasferimento del rischio siano coerenti con la politica di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi e l'allocazione interna del capitale.

Tale politica include informazioni in merito ai comitati coinvolti e alle procedure interne da seguire per l'approvazione delle operazioni di cartolarizzazione e prevede che siano fornite evidenze circa l'adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati e che sia prodotta una documentazione adeguata e facilmente verificabile.

Gli enti cedenti si dotano, nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, di specifici controlli sulle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il significativo trasferimento del rischio. In tale ambito, si dotano di processi e metodologie che assicurino il rispetto nel continuo dei requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito previsti dagli artt. 2443 e 244-245 del CRR.

<sup>(1)</sup> Nei casi disciplinati dagli artt. 243244, par. 43 e 244245, par. 43 del CRR le banche trasmettono il modulo di cui all'allegato A debitamente compilato in allegato all'istanza di autorizzazione (cfr. sez. II).



## 2. Requisiti specifici

I requisiti specifici si applicano alle operazioni di cartolarizzazione per le quali le banche intendono realizzare il significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 2443, par. 43 e 244245, par. 43 del CRR.

## 2.1 Risk management e autovalutazione

Gli enti cedenti si dotano di processi e metodologie in grado di assicurare che la possibile riduzione dei requisiti di fondi propri ottenuta tramite la cartolarizzazione sia giustificata da un adeguato trasferimento a terzi del rischio di credito. In particolare, gli enti cedenti si assicurano che nella valutazione del significativo trasferimento del rischio la riduzione dei requisiti di fondi propri sia in linea con l'effettivo rischio di credito trasferito; a tal fine essi comparano gli effetti dell'operazione di cartolarizzazione sul capitale economico con gli effetti generati sui requisiti di fondi propri.

Gli enti cedenti valutano tutti i rischi, inclusa la rischiosità delle attività sottostanti nonché la struttura dell'operazione in sé, considerando il rischio di credito delle varie *tranche* e tutti i fattori rilevanti che possono influenzare la sostanza del trasferimento del rischio di credito.

Gli enti cedenti, sulla base dei propri profitti, del proprio capitale e della propria posizione finanziaria, valutano se sono in grado di affrontare il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

#### 2.2 Altri requisiti

Gli enti cedenti considerano innanzitutto le caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione come, ad esempio, il fatto che essa sia tradizionale o sintetica, l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito, il disallineamento delle scadenze.

Nel valutare se c'è significativo trasferimento del rischio, determinano le perdite attese e le perdite inattese delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Al fine di valutare eventuali ostacoli all'effettivo significativo trasferimento del rischio di credito a terzi gli enti cedenti considerano, ove rilevanti, i seguenti fattori:

- a) la comparazione tra il valore attuale dei premi e degli altri costi non ancora considerati nel calcolo dei fondi propri e le perdite relative alle esposizioni protette calcolate considerando diversi scenari di stress;
- b) le differenze tra il prezzo dell'operazione, incluso il costo dei premi, e i prezzi di mercato;
- c) le tempistiche dei pagamenti previsti dall'operazione e, in particolare, le possibili differenze temporali tra gli accantonamenti e/o le rettifiche sulle esposizioni protette e i pagamenti del venditore di protezione;
- d) la revisione delle date di esercizio delle opzioni call per valutare la durata probabile della protezione rispetto alla scansione temporale delle perdite future sulle esposizioni protette;
- e) il rischio di controparte, in particolare l'analisi dei casi in cui certe circostanze possano portare a un aumento dell'affidamento dell'ente cedente sulla controparte proprio quando la capacità di quest'ultima di rispettare le proprie obbligazioni diminuisce;



- f) la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione (ente cedente, ente promotore, investitori, venditore di protezione, ecc.);
- g) l'esistenza di forme implicite di supporto di credito;
- h) lo spessore delle tranche *mezzanine* e *junior* rispetto al rischio di credito delle esposizioni sottostanti;
- i) il rischio di credito delle attività sottostanti la cui analisi effettuando: l'applicazione di stress alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, la valutazione dei principali fattori di rischio (quali ad esempio LGD, PD, EAD).

## 3 Supporto implicito

Le banche si attengono agli orientamenti ABE del 24 novembre 2016 sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR.

Il promotore, o il cedente, notifica all'autorità di vigilanza le operazioni di cui all'art. 248, par. 1 del CRR, indipendentemente dal fatto che esso fornisca o meno un supporto alla cartolarizzazione.

Le banche comunicano le informazioni richieste con le modalità previste ai punti 25 e 26 degli orientamenti.



Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione

Sezione VI – Altre disposizioni Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

#### SEZIONE VI

## NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

## 1. Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le modalità con cui le banche effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni quando agiscono come "cedenti", "prestatori originari" o "promotori" o società veicolo ("SSPE") (1) di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti invece obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9. Il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa sezione individua le informazioni che la banca che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamata a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente sezione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento cartolarizzazioni (2).

# 2. Notifiche alla Banca d'Italia

## 2.1. Assetti organizzativi e notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni

La comunicazione di conformità dell'operazione di cartolarizzazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa con lettera firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione. Le funzioni di controllo – in linea con quanto previsto dal Regolamento cartolarizzazioni e dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 di questa Circolare (ivi incluse le specifiche disposizioni previste per i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione) - sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla banca per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni. Nella definizione delle procedure deve essere assicurato il coinvolgimento della funzione di compliance, che è chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche adottate rispetto al quadro normativo. Tali politiche sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia (3).



<sup>(1)</sup> Per le definizioni di "cedente" "promotore", "prestatore originario" e "SSPE" si rimanda all'articolo 2 del Regolamento cartolarizzazioni.

<sup>(2)</sup> Per quelle realizzate prima dell'entrata in vigore della presente Sezione si applica la Comunicazione sulle Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF) del 21 dicembre 2022 (3) Sulla Survey VIG33-Notifiche.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione VI – Altre disposizioni Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

## 2.2. Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni devono essere notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione (4).

## 2.3. Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione

I cedenti o i promotori o i prestatori originari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni; (v) l'autovalutazione della funzione di *compliance* sulla rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate dalla banca.

## 2.4. Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni devono essere soddisfatti su base continuativa. La banca è tenuta a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento cartolarizzazioni che, incidendo sulle caratteristiche delle operazioni, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia eventi significativi si applica alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1 gennaio 2019.

Alle notifiche per eventi significativi sopraggiunti si applicano le previsioni di cui al par. 2.2.

## 2.5. Notifica delle operazioni multi-originator

Nelle operazioni a cui partecipano nel ruolo di cedente due o più banche (c.d. operazioni *multi-originator*) le banche cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, la banca incaricata raccoglie dalle altre banche le informazioni indicate al par. 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia in base al par. 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione può anche essere attribuito al *servicer* dell'operazione, al quale si applicano le previsioni del presente paragrafo.

#### 3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (5)

L'art. 4–septies.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della banca, fermo restando il potere di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

<sup>(5)</sup> Il presente paragrafo si applica quando nell'operazione siano coinvolti – come cedenti o prestatori originari – soggetti non vigilati. Nelle operazioni in cui l'unico soggetto non vigilato sia la SSPE si applica il par. 2.



<sup>(4)</sup> Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43(9) Regolamento cartolarizzazioni.

Parte Seconda - Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione VI – Altre disposizioni Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

A tal fine la banca che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario o promotore assume il ruolo di referente della Banca d'Italia (6). La banca riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 3.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla *compliance* con gli articoli da 6 a 8 (7), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito delle notifiche di cui al precedente paragrafo 2.

## 3.1 Informazioni che la banca referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

La banca riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi da 6 a 8 le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello di dati di cui al par. 2.3, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesti la conformità agli articoli da 6 a 8 posti a suo carico.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra la banca e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi da 6 a 8 e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico di quest'ultimo, almeno l'obbligo del soggetto non vigilato di trasmettere alla banca: (i) il set di informazioni di cui al par. 2.3 in tempo utile per consentire alla banca di effettuare la notifica dell'operazione (8); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al par. 2.4.

Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare (i) il monitoraggio da parte della banca del rispetto da parte del soggetto non vigilato degli obblighi da 6 a 8 posti a suo carico e (ii) l'obbligo di trasmettere alla banca le predette informazioni.

In mancanza di apposite previsioni nella documentazione contrattuale, l'adempimento degli obblighi da 6 a 8 e le relative responsabilità nei confronti della Banca d'Italia sono da intendersi interamente a carico della banca (9).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi da 6 a 8 la banca, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione ricevuta e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato.

# 3.2 Attribuzione al servicer degli obblighi di raccolta delle informazioni dal soggetto non vigilato e notifica alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la banca attribuisca al *servicer* gli obblighi di raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di notifica alla Banca d'Italia (10). Il *servicer* è responsabile della completezza della documentazione ricevuta.

<sup>(10)</sup> In tal caso la firma della lettera di attestazione di conformità rimane sempre a cura del responsabile dell'organo con funzione di gestione della banca.



<sup>(6)</sup> In caso di più soggetti vigilati coinvolti nell'operazione assume il ruolo di referente il cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.

(7) Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come

<sup>(7)</sup> Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal Regolamento cartolarizzazioni, mentre l'art.9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

<sup>(8)</sup> Si applica il par. 2.2

<sup>(9)</sup> Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del Regolamento cartolarizzazioni, la banca è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, par. 1, Regolamento cartolarizzazioni).

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul trasferimento del rischio

Allegato A

# MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Nome dell'ente cedente:	
Nome dell'operazione:	
Regolamento CRR – articolo applicabile:	<243244, par. 2; 243244, par. 43; 244245, par. 2; 244245, par. 43>
Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:	<sì, no=""></sì,>
Tipologia delle attività sottostanti:	{prestiti garantiti da immobili residenziali, prestiti garantiti da immobili non residenziali, prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, ecc.}
Valuta di riferimento:	
Valore nozionale dell'operazione (deal notional):	
RWA prima della cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione / 8%
Totale RWA prima della cartolarizzazione:	= RWA prima della cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA
RWA post cartolarizzazione sulle <i>tranche</i> mantenute:	
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA / 8%
Totale RWA dopo la cartolarizzazione:	= RWA dopo la cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione:	= Totale RWA prima della cartolarizzazione – Totale RWA dopo la cartolarizzazione
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione (in %):	= Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione / Totale RWA prima della cartolarizzazione
First loss tranche:	
First loss tranche (in %):	
First loss tranche mantenuta:	



Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 6 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul trasferimento del rischio

First loss tranche mantenuta (in %):	
Tranche mezzanine:	
Tranche mezzanine (in %):	
Tranche mezzanine mantenuta:	
Tranche mezzanine mantenuta (in %):	
Tranche senior:	
Tranche senior (in %):	
Tranche senior mantenuta:	
Tranche senior mantenuta (in %):	
Attachment point della First loss tranche (in %):	
Detachment point della First loss tranche (in %):	
Attachment point della Tranche mezzanine (in %):	
Detachment point della Tranche mezzanine (in %)	
Attachment point della Tranche senior (in %):	
Detachment point della Tranche senior (in %)	
Dimensione del portafoglio di riferimento:	
Perdita attesa:	
Perdita attesa (in %):	= Perdita attesa / Dimensione del portafoglio di riferimento
Perdita attesa + Perdita inattesa:	
Perdita attesa + Perdita inattesa (in %)	= (Perdita attesa + Perdita inattesa) / Dimensione del portafoglio di riferimento
Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):	
Informazioni qualitative	<gli alle="" base="" cedenti="" enti="" in="" le="" quali<br="" ragioni="" riportano="">ritengono che il significativo trasferimento del rischio a terzi sia stato effettivamente realizzato&gt;</gli>

